

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3200 del 04/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta VITTORIA BIOENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale nel Comune di Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 4 ed impianto nel Comune di Argenta (FE), Via Tamerischi n. 16. Modifica non sostanziale dell'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas): AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3272 del 03/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno quattro GIUGNO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 9722/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **VITTORIA BIOENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, con sede legale nel Comune di Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 4, ed impianto nel Comune di Argenta (FE), Via Tamerischi n. 16. **Modifica non sostanziale dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas): AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016.

LA DIRIGENTE

VISTA la "COMUNICAZIONE" trasmessa in data 22.01.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/11422 del 22.01.2024, dalla Ditta VITTORIA BIOENERGIA S.R.L., nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 4 e impianto nel Comune di Argenta (FE), Via Tamerischi n. 16, di MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016 adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

DATO ATTO che la Comunicazione di modifica non sostanziale sopra citata, fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia con nota Prot. n. PG/2024/26480 del 12.02.2024, relativo all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica (A.U.) ex D.Lgs 387/03, atto P.G. n. 58108 del 10.07.2012, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2023/218919 del 23.12.2023 e completata con Prot. Arpae n. PG/2024/11422 del 22.01.2024 (sopra citato), riguardante lo stesso impianto;

RICHIAMATO l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016, adottato da Arpae ai sensi del D.P.R. n. 5972013, per la Ditta VITTORIA BIOENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via degli Agresti n. 6 ed impianto nel Comune di Argenta (FE), Strada Bindella n. 16;

DATO ATTO che l'A.U.A., atto n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016, ex D.P.R. n. 59/2013, completo dei relativi allegati, è stato unito come parte integrante, alla A.U., ex D.Lgs 387/03, atto P.G. n. 58108 del 10.07.2012;

PRESO ATTO che dalla Visura Camerale, estratta in data 08.02.2024, si evince che la sede legale della Società risulta essere Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 4, che l'indirizzo corretto della sede dell'impianto a biogas è Argenta (FE), Via Tamerischi n. 16 e che tali variazioni si intendono recepite con il presente atto;

VISTO che la nota Prot. n. 26480/2024 sopra citata, del Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, riporta, in particolare, che:

La Società Vittoria Bioenergia S.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 58108/2012 del 10.07.2012 per i seguenti aspetti:

- eliminazione della prescrizione di cui alla lettera d), paragrafo A, del provvedimento DET-AMB-2019-5764 del 12.12.2019 relativa le modalità di stoccaggio e gestione dei sottoprodotti e delle biomasse in ingresso all'impianto, in particolar modo per la pollina avicola;
- stoccaggio temporaneo dei sottoprodotti di origine animale (SOA) cat. 2 (pollina) e cat. 3 (stallatico) in trincea per un tempo massimo di 24-72 ore;
- aggiornamento del piano di alimentazione per il quale si intende aumentare il quantitativo di pollina in ingresso da 1825 tonn a 5000 tonn;

- sanare un'irregolarità riscontrata dal Servizio Territoriale di Arpae durante un sopralluogo, ovvero una modifica senza previa autorizzazione alla rete di raccolta del percolato;

VISTO che con la Comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.U.A. la Ditta:

- ha ottemperato a quanto indicato al punto 1) della Diffida, Prot. n. PG/2023/199931 del 24.11.2023, emessa da questo SAC, che diffidava a *presentare istanza di modifica non sostanziale per la modifica alla rete di raccolta del percolato, considerata la modifica apportata dalla ditta e constatata dal Servizio Territoriale di Arpae durante il sopralluogo*;
- ha allegato la seguente documentazione:
 - planimetria AUA (tavola 001), facente parte dell'allegato A all'AUA citata, revisionata con la modifica alla rete di fognatura;
 - breve relazione tecnica sull'intervento effettuato;
- ha precisato che la modifica non sostanziale riguarda unicamente la matrice "scarichi acque reflue", restando invariate le condizioni relative alle altre matrici autorizzate con l'AUA citata e, in particolare riguarda la raccolta di acque non destinate allo scarico, ma trattenute integralmente nel processo e pertanto le condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo risultano invariate e che la stessa non produce effetti negativi sull'ambiente;

VISTO che nella relazione tecnica allegata all'isata di modifica dell'A.U.A. viene, in particolare, dichiarato quanto segue:

“ Nel corso di un sopralluogo di Arpae nell'estate del 2020, sono stati constatati trafileamenti dal muro esterno ovest della trincea prospiciente alla vasca di laminazione. Per intercettare queste perdite è stata realizzata una linea di fognatura esterna alla trincea, tra il muro che presentava le perdite e l'arginatura della vasca di laminazione. La linea, dotata di due caditoie, recapita nella rete di raccolta dei percolati delle trincee, come rappresentato nella tavola DES-372-tav001-R1. La conformazione

della rete assicura la raccolta dei trafiletti e il recapito nel circuito dei percolati quando nella trincea sono stoccati gli insilati. La modifica introdotta non modifica né qualitativamente, né quantitativamente il regime delle acque il cui scarico è stato autorizzato con l'AUA vigente”;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' A.U.A., atto n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016;

VISTI:

- la *Relazione tecnica* del Servizio Territoriale (ST) di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/35634 del 23.02.2024, rilasciata nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03;
- la “Comunicazione di trasmissione richiesta integrazioni e sospensione del procedimento” del Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, Prot. n. PG/2024/40968 del 01.03.2024;
- la “Comunicazione di trasmissione integrazioni documentali e riavvio del procedimento” del Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, Prot. n. PG/2024/66029 del 10.04.2024;

- il parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – UOC Igiene Pubblica, Prot. n. 24178 del 15.04.2024, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2024/69708 del 15.04.2024 nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, alla modifica non sostanziale dell'A.U.;
- il parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – UOC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, Prot. n. 26003 del 22.04.2024, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2024/75855 del 24.04.2024, nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, alla modifica non sostanziale richiesta;
- la *1) Relazione Tecnica Impatto Odorigeno 2) Considerazioni S.T.* del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/91049 del 17.05.2024, rilasciata nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, con la quale lo stesso ST trasmette la Relazione Tecnica prodotta dal Servizio Sistemi Ambientali (SSA) di Arpae Ferrara sull'impatto odorigeno, dell'impianto Vittoria Bioenergia S.r.l. ed esprime una *valutazione tecnica favorevole circa la richiesta della Ditta di eliminare la prescrizione di immettere direttamente la pollina nella prevasca, a condizione che vengano rispettate le indicazioni proposte da SSA nel capitolo Conclusioni della Relazione Tecnica PG/2024/84094 del 08.05.2024 e che l'Azienda rispetti come prescrizioni quanto da lei proposto nella comunicazione del 02.04.2024 con PG/2024/61155;*

VISTE le "Conclusioni" indicate nella Relazione Tecnica Prot. n. PG/2024/84094 del SSA, sopra citata, che si riportano:

“ Dall'analisi degli esiti dello studio modellistico non risultano evidenti criticità, tuttavia, tenuto conto delle segnalazioni pervenute nel 2023 da residenti a Filo di Argenta (distante in linea d'aria circa 1,5 km) che lamentano frequenti cattivi odori e in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera regionale 1495/2011, si richiede che, a seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto, venga

effettuato il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022, dovrà essere effettuato nel periodo estivo e prevedere sia il campionamento delle sorgenti qui indicate insieme alle ulteriori sorgenti potenzialmente odorigene individuate, sia il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Al termine del primo anno dovrà essere redatta e trasmessa ad Arpae una relazione annuale con gli esiti del monitoraggio e lo studio modellistico da svolgere secondo quanto disposto nell'Allegato A.1 "Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione" del Decreto Direttoriale 28/06/2023 n. 309. Si anticipa che la Ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento delle emissioni odorigene, qualora si rilevassero segnalazioni di disagio odorigeno. Si raccomanda inoltre di prevedere l'inserimento di ulteriori alberature sul perimetro dell'area dell'impianto, in particolare sul lato est";

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016, adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, valutata come non sostanziale, stabilendo ulteriori prescrizioni anche per la matrice "emissioni in atmosfera", con particolare riferimento alle emissioni odorigene, alla luce delle modifiche proposte dalla Società,;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e

l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e la D.D.G. n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni, con decorrenza 01.01.2023;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla Delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro: DEL-2022-163 del 22.12.2022;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

D I S P O N E

l'**Aggiornamento** dell'**Autorizzazione Unica Ambienta**, atto n. **DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016**, adottato da Arpae per la Ditta **VITTORIA BIOENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** per l'attività di **produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas)**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Ditta **VITTORIA BIOENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, C.F. e P.I. n. 03072451200, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 4 ed impianto nel Comune di Argenta (FE), Via Tamerischi n. 16, **come di seguito indicato**:

- a. **La planimetria allegata all'atto n. DET-AMB-2016-1134 del 21.04.2016, come Allegato "A", è sostituita con la planimetria allegata al presente atto, sempre come Allegato "A" – Planimetria generale dell'insediamento – Tav. 001 del 12.01.2024;**
- b. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** di cui al precedente punto a.;
- c. A seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto, deve essere effettuato il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022, dovrà essere effettuato almeno nel periodo estivo e prevedere sia il campionamento delle sorgenti indicate nel progetto insieme alle ulteriori sorgenti potenzialmente odorigene individuate, sia il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti;
- d. Al termine del primo anno dovrà essere redatta e trasmessa ad Arpae una relazione annuale con gli esiti del monitoraggio e lo studio modellistico da svolgere secondo quanto disposto nell'Allegato

A.1 “Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione” del Decreto Direttoriale 28/06/2023 n. 309;

- e. In caso di segnalazioni che dovessero verificarsi in merito a molestie olfattive, la Ditta dovrà almeno provvedere ad applicare il protocollo proposto dalla stessa, in particolare dovrà effettuare:
- l'immediata pulizia dell'area;
 - il caricamento in impianto dell'eventuale pollina presente in trincea nei giorni successivi alla segnalazione;
 - la sospensione dell'approvvigionamento della pollina fino al ripristino delle condizioni ottimali;
 - l'esecuzione di un monitoraggio odorigeno nella settimana seguente alla segnalazione per verificare il ripristino delle condizioni ottimali;

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-3407 del 19.09.2016, adottato da Arpae, al quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente e completo dei relativi allegati, verrà rilasciato alla Ditta, da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.